

**CONVENZIONE UNITA' SINDACALE
F.A.L.C.R.I. - S.I.L.C.E.A.- S.I.N.F.U.B.
2021**



**POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA
R.C. PROFESSIONALE
R.C. FAMIGLIA**

**Riservata agli operatori di sportello del settore credito
iscritti ad Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Sommario

1. DEFINIZIONI	4
2. R. C. AMMANCHI DI CASSA	5
2.1 Oggetto dell'assicurazione.....	5
2.2 Esclusione dolo	5
2.3 Altre esclusioni	5
2.4 Massimale	5
2.5 Validità della garanzia ed estensione territoriale	5
2.6 Spese Legali.....	6
2.7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.....	6
3. R.C. PROFESSIONALE	7
3.1 Oggetto dell'assicurazione.....	7
3.2 Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	7
3.3 Spese legali.....	8
3.4 Estensione Territoriale.....	8
3.5 Validità della Garanzia.....	8
3.6 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.....	8
4. R.C. FAMIGLIA.....	9
4.1 Oggetto dell'assicurazione.....	9
4.2 Massimale	9
4.3 Delimitazioni	9
4.4 Esclusioni	10
4.5 Validità della garanzia ed estensione territoriale	10
4.6 Spese Legali.....	10
4.7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.....	10
5. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	11
5.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede	11
5.2 Altre assicurazioni	11
5.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	11
5.4 Variazioni del rischio.....	11
5.5 Durata dell'assicurazione.....	11
5.6 Oneri fiscali.....	11
5.7 Modifiche dell'assicurazione	11
5.8 Clausola Broker	11
5.9 Premi lordi e massimali	12
5.10 Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie	12
5.11 Rinvio alle norme di legge	12
5.12 Interpretazione del contratto	13
5.13 Regolazione Del Premio	13
5.14 Clausola Arbitrale	13
5.15 Esclusione Rischio Cyber.....	13
5.16 Diritto Dell'assicurato Al Ripensamento	14

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **Adesione alla convenzione:** l'assicurato aderisce alla Convenzione mediante iscrizione sul sito internet dedicato contestualmente al bonifico effettuato al broker.
- **Ammanco di cassa:** deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
- **Assicurato:** il soggetto aderente al Sindacato di categoria il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Convenzione:** accordo sottoscritto dal Contraente con la Compagnia di Assicurazioni che disciplina la copertura assicurativa prestata a favore di ciascun assicurato.
- **Dimora abituale:** quella relativa alla residenza anagrafica dell'assicurato e comunque l'abitazione principale in cui l'assicurato dimora per la maggior parte dell'anno
- **Dimora saltuaria:** quella in cui l'assicurato gode della disponibilità ma non dimora abitualmente
- **Fabbricato:** la costruzione edile, costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, adibita a civile abitazione comprendente i locali di proprietà dell'assicurato, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, comprese le dipendenze (cantine, soffitte, box)
- **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Limite di indennizzo:** la somma massima dovuta dalla Società
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società;
- **Responsabilità Professionale:** perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, che abbiano comportato a carico dell'assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal “ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” in relazione all'adempimento delle mansioni affidategli.
- **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la copertura assicurativa
- **Società:** l'impresa assicuratrice;

2. R. C. AMMANCHI DI CASSA

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'istituto di Credito di appartenenza per le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" in relazione all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, e/o per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari, anche lavoratori temporanei e/o terminali delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari per le disposizioni contenute in contratti o regolamenti interni.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con l'esclusione della parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.

2.2 Esclusione dolo

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

2.3 Altre esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione, furto con destrezza, smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori, incendio;
- b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat, o casseti automatici
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa";
- e) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;

2.4 Massimale

MASSIMALE € 7.500,00 (1B) - € 10.000,00 (2B) - € 15.000,00 (3B) per sinistro e per anno assicurativo

Rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo (riferiti al singolo Assicurato ed all'opzione prescelta), con i seguenti minimi non indennizzabili:

NUMERO SINISTRI	MINIMO NON INDENNIZZABILE
1°sinistro	0,00
2°sinistro	80,00
3°sinistro e successivi	155,00

2.5 Validità della garanzia ed estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto ed avvenuti in Italia.

2.6 Spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile secondo quanto previsto dall'articolo 1917 c.c.; La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

2.7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve inviare alla società di brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. (Allegato disponibile sul sito www.amintaunitasindacale.com, "Convenzione UNITA' SINDACALE" modulo "Denuncia Sinistri").

Dovrà inoltre essere inviata la dichiarazione in originale su carta intestata dell'Azienda di appartenenza, sottoscritta da un responsabile, che confermi la mancanza di cassa e l'avvenuta refusione dell'assicurato, con la copia della nota dell'addebito interno operata dall'Istituto di Credito nei confronti del dipendente. Inviare la documentazione cartacea in originale a:

Aminta S.r.l. Corso Correnti 58/A 10136 Torino indicando sulla busta "Convenzione UNITA' SINDACALE". La Società assicuratrice, una volta terminata la parte di accertamento del sinistro, mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite bonifico bancario, senza emissione di alcuna quietanza.

Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di questo ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a € 1.000,00 è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco compilando il modulo che verrà inviato all'assicurato.

L'inosservanza degli obblighi suddetti, qualora operata con dolo o connivenza coi danneggiati, è causa di reiezione della richiesta di indennizzo e di inapplicabilità del disposto contrattuale; negli altri casi comporta la riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia.

Più in generale, l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, ovvero promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo.

3. R.C. PROFESSIONALE

3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati (impiegati, quadri direttivi, dirigenti iscritti alla FALCRI-SILCEA-SINFUB) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori professionali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti, anche al di fuori della sede, nella loro qualità di dipendenti, in funzione della mansione assegnata.

La garanzia copre unicamente i casi di colpa grave (art. 5 della Legge n°190 del 1985) e opera quando l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno a terzi, agisca in rivalsa nei confronti del dipendente. La garanzia si deve intendere operante anche nei casi in cui l'Istituto di Credito, dopo aver comunque agito formalmente l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente per presunta Colpa grave, decida di transare il danno senza andare in giudizio, fermo il fatto che l'importo di tale transazione dovrà essere preventivamente espressamente autorizzato dalla Compagnia.

La Società si obbliga anche a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature e/o impianti in uso agli Assicurati.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:

- **i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria**
- **le operazioni con l'estero e le operazioni di cambio**
- **le operazioni di bonifico, i ritardati pagamenti di utenze e tributi ed altre imposte, gli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), taglio cedole, il ritardato incasso di certificati di deposito, i mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, il ritardo degli storni e segnalazioni di non pagato di assegni**
- **la negoziazione di titoli, compravendita di titoli azionari, gestione patrimoni immobiliari.**
- **Le sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibili" (Art. 2 comma 152 D.L. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di credito nei confronti dell'assicurato fino ad un massimale di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.**
- **errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni in conformità al regolamento IVASS n.40 del 02/08/2018 e loro successive modifiche e/o integrazioni. Tale estensione è valida qualora il dipendente sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista dalle leggi e regolamenti.**
- **rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui, fidi e finanziamenti**
- **violazioni della normativa sulla privacy**

3.2 Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Non sono considerati terzi: L'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine.

Esclusione Dolo: La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti a perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

L'assicurazione non vale per :

- a) le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina, furto con destrezza, smarrimento, incendio, danneggiamento e distruzione di valori.
- b) i danni a persone (morte e lesioni personali) e per danneggiamenti a cose;
- c) le perdite patrimoniali derivanti dalla stipulazione di polizze di assicurazioni non adeguate e/o congrue alle esigenze del cliente; si conferma invece l'operatività della garanzia per quanto riguarda le attività connesse ad errori formali e/o documentali relativamente alla stipula di polizze di assicurazione;
- d) il mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative aziendali e commerciali;
- e) l'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- f) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- g) l'attività di estimatori di pegni;
- h) l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- i) le perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
- j) le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per l'attività e realizzato o adottato dall'Istituto di Credito presso il quale l'Assicurato è dipendente; da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del Bancomat o cassette automatici.
- k) Richieste patrimoniali derivanti dalla diffusione impropria di informazioni, dati e/o documentazione riservata

3.3 Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Sono escluse le vertenze di lavoro e le azioni a seguito di provvedimenti disciplinari.

3.4 Estensione Territoriale

Italia, Repubblica di S. Marino, Stato Città del Vaticano, paesi dell'Unione Europea.

3.5 Validità della Garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre **10 anni** a far data dalla data di effetto dei singoli certificati emessi.

Si precisa che la massima esposizione della Compagnia indipendentemente dal numero dei sinistri annui sarà pari ad un massimale di € 5.000.000,00 annui.

3.6 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve inviare alla società di brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. (Allegato disponibile sul sito www.amintaunitasindacale.com, "Convenzione UNITA' SINDACALE" modulo "Denuncia Sinistri").

Inviare la documentazione cartacea in originale a:

Aminta S.r.l. - Corso Correnti 58/A - 10136 - Torino indicando sulla busta **"Convenzione UNITA' SINDACALE"**. La Società assicuratrice, una volta terminata la parte di accertamento del sinistro, mette a disposizione dell'Assicurato e/o Istituto di Credito l'importo determinato

entro il limite del massimale convenuto, dedotta la franchigia e gli scoperti previsti in polizza, senza emissione di alcuna quietanza.

Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Nel caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di questo ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

L'Assicurato è tenuto a rendere tutte le informazioni e l'assistenza del caso, in particolare:

- La denuncia in forma scritta dovrà contenere tutti gli elementi disponibili utili alla comprensione ed individuazione dell'evento.
- L'Assicurato è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dal loro ricevimento tutti i documenti giudiziali e le altre comunicazioni inerenti il sinistro.

L'inosservanza degli obblighi suddetti, può essere causa di reiezione della richiesta di indennizzo e di inapplicabilità del disposto contrattuale; negli altri casi comporta la riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia.

4. R.C. FAMIGLIA

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'iscritto e del suo nucleo familiare per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata, dalla pratica di sports in genere (escluse le competizioni agonistiche e gli sports pericolosi), derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l'iscritto e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento. Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione purché effettuati da ditte in regola per l'esecuzione dei lavori effettuati. Sono compresi i danni causati da proprietà, possesso, di animali domestici con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una franchigia fissa di € 500,00 a carico dell'assicurato. La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini alberi e aree scoperte impianti sportivi, garage purché di pertinenza del fabbricato. Sono compresi i danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di indennizzo di € 25.000,00 per anno assicurativo. Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 10.000,00 uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

4.2 Massimale

La garanzia è prestata con massimale di € **250.000,00** con un limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro e uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia fissa di € 250,00.

4.3 Delimitazioni

Persone non considerate terzi: L'assicurato, il coniuge o il convivente, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine.

4.4 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, agricole, artigianali svolte dall'Assicurato o dal suo nucleo familiare.
- derivanti da lavori di straordinaria manutenzione
- derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità e ampliamento dei locali
- derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia
- derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di veicoli a motore e di natanti
- causati a telefoni cellulari, smartphone, videocamere, fotocamere, ipod, tablet, e televisori
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
- da furto o rapina e incendio

4.5 Validità della garanzia ed estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto avvenuti in Italia.

4.6 Spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile secondo quanto previsto dall'articolo 1917 c.c.; La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

4.7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro di Responsabilità civile della Famiglia, l'assicurato deve denunciare il sinistro **entro 10 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, **pena la perdita al diritto dell'indennizzo** come da art.1915 c.c, alla Società di brokeraggio attraverso la compilazione del modulo denuncia sinistri polizza R.C. Famiglia disponibile sul sito www.amintaunitasindacale.com

In caso di richieste scritte della parte danneggiata o preventivi di spesa, inviare la documentazione cartacea ad:

Aminta S.r.l.

Corso Correnti 58/A

10136 Torino

indicando sulla busta “**Convenzione UNITA' SINDACALE - R.c. Famiglia**”

La denuncia dovrà sempre contenere una descrizione circostanziata e dettagliata dell'evento che ha originato il sinistro indicando le responsabilità dell'assicurato nell'accaduto.

Tutte le ulteriori richieste ricevute dalla parte danneggiata dovranno essere tempestivamente inviate al broker.

5. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

5.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato.

5.2 Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società in caso di sinistro l'esistenza di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. (art. 1910 C.C.).

5.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2020 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2020.

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2020, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker. I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio **Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/ A 10136 Torino** sul conto corrente dedicato alla **Convenzione Unità Sindacale F.A.L.C.R.I. – S.I.L.C.E.A. – S.I.N.F.U.B.** con il seguente IBAN : **IT32B0853001001000550102673**, Banca d'Alba - Corso Siracusa N. 45 10136 Torino.

5.4 Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

5.5 Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del **31.12.2020** alle ore 24 del **31.12.2021** per la durata di **anni UNO** senza tacito rinnovo

5.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

5.7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5.8 Clausola Broker

Il Contraente dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che il Broker del contratto è la società di brokeraggio assicurativo **AMINTA s.r.l. C. so Correnti, 58 – 10136 TORINO**.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della società di brokeraggio **AMINTA s.r.l.** a mezzo telefax o lettera raccomandata. Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza

varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

5.9 Premi lordi e massimali

Combinazioni di garanzie polizza r.c. Ammanchi di cassa e r.c. Professionale

opzioni	Massimali per sinistro e per anno assicurativo	Premio lordo annuo 2021	Premio lordo dal 01/07/2021 Al 31/12/2021	Franchigia e Scoperto	
1B	Ammanco di cassa € 7.500,00 R.C. Professionale € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 114,00	€ 68,00	AMMANCHI	
				1° sinistro	€ 0,00
				2° sinistro	€ 80,00
				3° e successivi	€ 155,00
				PROFESSIONALE	
				Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 3.000,00	
2B	Ammanco di cassa € 10.000,00 R.C. Professionale € 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 137,00	€ 83,00	AMMANCHI	
				1° sinistro	€ 0,00
				2° sinistro	€ 80,00
				3° e successivi	€ 155,00
				PROFESSIONALE	
				Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 3.000,00	
3B	Ammanco di cassa € 15.000,00 R.C. Professionale € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 156,00	€ 97,00	AMMANCHI	
				1° sinistro	€ 0,00
				2° sinistro	€ 80,00
				3° e successivi	€ 155,00
				PROFESSIONALE	
				Franchigia € 125,00 Scoperto 10% massimo € 3.000,00	

Per tutte le opzioni sopra indicate è prevista **GRATUITAMENTE** la copertura assicurativa RC del Capofamiglia con le seguenti principali caratteristiche:

Massimale	Scoperto a carico dell'assicurato
€ 250.000,00 per anno € 50.000,00 per sinistro	10% con una Franchigia fissa di € 250,00

5.10 Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire on-line mediante adesione sul sito www.amintaunitasindacale.com oppure via fax come indicato nel suddetto sito e pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente al sindacato.

si precisa che :

- ⇒ in caso di recesso dal Sindacato FALCRI-SILCEA-SINFUB dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;
- ⇒ in caso di cessazione totale o parziale (maternità o congedi parentali) del rapporto di lavoro con l'istituto di credito non è dovuto all'assicurato nessun rimborso del premio pagato;

5.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

5.12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

5.13 Regolazione Del Premio

AMINTA s.r.l. ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati al 31.01, 31.03, 30.06 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico. La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione. Per il primo periodo di assicurazione la regolazione avviene entro il decimo giorno successivo a quello del mese in cui essa si verifica.

5.14 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad arbitrato rituale, secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

Per le controversie di valore inferiore a € 150.000,00 l'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato rapido di diritto.

Nel caso di controversie il cui valore ecceda € 150.000,00 , l'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto e la decisione rimessa ad un collegio di tre arbitri.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

La sede dell'arbitrato sarà in TORINO presso la Segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte.

5.15 Esclusione Rischio Cyber

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le sezioni della polizza. La Compagnia non pagherà alcun reclamo o circostanza o perdita, direttamente o indirettamente, causati e / o contribuiti da o derivanti da:

1. l'alterazione, la modifica, la distorsione, la corruzione o il danneggiamento di qualsiasi computer o altra apparecchiatura o componente o sistema o articolo che elabora i negozi trasmette o riceve dati o parte di essi sia tangibili o intangibili (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni o programmi o software); o
2. qualsiasi modifica di alterazione, cancellazione di distorsioni, corruzione di dati elaborati da tali computer o altre apparecchiature o componenti, sistemi o articoli; o
3. qualsiasi perdita o perdita consequenziale, indipendentemente dal fatto che la vostra proprietà sia o meno, laddove tale perdita sia direttamente o indirettamente causata da o derivante da o derivante da o causata da un virus o meccanismo simile o hacking, phishing o rifiuto di attacco di servizio;

Definizioni specifiche:

Attacco denial of service: Qualsiasi azione o istruzione creata o generata con la capacità di danneggiare, interferire o influenzare in altro modo la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o sistemi di informazione. Gli attacchi di tipo Denial of Service includono, ma non sono limitati a, la generazione di traffico in eccesso in indirizzi di rete, lo sfruttamento

delle debolezze del sistema o della rete e la generazione di traffico in eccesso o non autentico tra e tra le reti.

Phishing: Qualsiasi accesso o tentativo di accesso a dati o informazioni ottenuti mediante falsa dichiarazione o inganno.

Virus: o meccanismo simile Codice di programma, istruzioni di programmazione o qualsiasi insieme di istruzioni intenzionalmente costruite con la capacità di danneggiare, interferire o comunque influenzare negativamente programmi informatici, file di dati o operazioni, indipendentemente dal fatto che comportino l'auto-replica o meno. Il significato di virus o meccanismo simile include, ma non è limitato a, worm di trojan horse e bombe logiche.

Hacking: Accesso non autorizzato a qualsiasi computer o altra apparecchiatura o componente o sistema o elemento che elabora archivi o recupera dati, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà dell'utente.

5.16 Diritto Dell'assicurato Al Ripensamento

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con effetto sin dall'origine comunicandolo ad: AMINTA S.r.l. Corso Correnti 58/A 10136 TORINO, mediante lettera raccomandata entro 14 giorni dalla data di adesione, via pec all'indirizzo direzione@pec.amintabroker.com, via fax al numero 011.3299805, sempre che entro questo termine non si sia verificato un sinistro, ricevendo il rimborso del premio versato.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa in merito a tutto quanto sopra elencato, di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/03/1995 n. 175, e l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. Il Contraente dichiara inoltre di aver verificato le condizioni contrattuali e di averle trovate consone alle proprie aspettative in relazione alle condizioni assicurative reperibili sul mercato.

IL CONTRAENTE
